



APPALTI

L'equo compenso nei servizi di progettazione dopo il correttivo 209/2024: più tutele per i professionisti e stop ai ribassi selvaggi

Il confronto del progetto prima della gara potrebbe aumentare il rischio di disinteresse da parte degli operatori

di Giuseppe De Carlo*

L'equo compenso è da anni al centro di un acceso dibattito che coinvolge professionisti, pubblica amministrazione e imprese. Il concetto stesso di "giusta retribuzione" per le prestazioni d'opera intellettuale si scontra con le esigenze di contenimento della spesa pubblica e le dinamiche di mercato, che spesso vedono i liberi professionisti in una posizione di debolezza contrattuale.

Con il passare del tempo e grazie all'e-

voluzione normativa, si è tentato di ristabilire un equilibrio tra la necessità di garantire una remunerazione adeguata ai professionisti coinvolti nella realizzazione degli appalti pubblici e la sostenibilità economica di questi ultimi.

L'introduzione della **Legge n. 49/2023 sull'equo compenso** ha segnato un punto di svolta, individuando dei **parametri minimi obbligatori** per la determinazione dei compensi professionali e dichiarando

nulle le clausole contrattuali che prevedono compensi inferiori. Tuttavia, l'applicazione della nuova disciplina dell'equo compenso ha subito diverse battute d'arresto, soprattutto nel settore degli affidamenti pubblici dei **servizi di ingegneria e architettura (SIA)**, avendo le stazioni appaltanti riscontrato non poche difficoltà nella predisposizione degli atti di gara, in specie nell'individuazione degli importi da assumere per il calcolo dei compensi professionali e la determinazione della base d'asta.

Mentre, infatti, il precedente Codice (d.lgs. n. 50/2016) prevedeva che i corrispettivi minimi stabiliti a livello ministeriale costituissero semplicemente un "criterio o base di riferimento" per la fissazione della base d'asta (art. 24, comma 8, d.lgs. n. 50/2016), il Codice vigente (d.lgs. n. 36/2023) ha previsto – nella formulazione *ante* decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) – che le stazioni appalti devono utilizzare i compensi ministeriali ai fini dell'individuazione dell'importo a base di gara (art. 41, comma 15, d.lgs. n. 36/2023), da ciò potendosi inferire che i compensi professionali rappresentano una componente fissa del costo dell'appalto, in quanto tale non soggetta a ribasso.

Senonché la maggior parte delle stazioni appaltanti ha continuato a operare secondo la prassi in uso nel vigore del vecchio Codice, cioè ha continuato a includere i corrispettivi dei professionisti nell'importo a base d'asta, comprimendo

i compensi e aggirando, di fatto, lo spirito della norma. Questa tendenza ha generato un (comprensibile) malcontento tra i professionisti dei servizi tecnici e dato luogo a una serie di contestazioni, sia in sede sindacale che sotto il profilo strettamente giuridico, avendo tale prassi svuotato la nuova normativa di significato ma soprattutto di utilità pratica.

A rendere ancora più incerto il quadro sono stati gli interventi dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che in diverse occasioni ha espresso posizioni contrastanti. Da un canto, con la **delibera n. 343 del 20 luglio 2023**, l'Autorità ha sottolineato il cambio di paradigma introdotto dalla legge sull'equo compenso e dal nuovo Codice, con l'effetto di dover considerare i **compensi professionali** come costi **incomprimibili** e, quindi, esclusi da ogni forma di ribasso. Dall'altro, con la successiva **delibera n. 101 del 28 febbraio 2024**, l'ANAC ha fornito un'interpretazione diametralmente opposta: benché si trattasse di una procedura governata dal vecchio Codice, l'Autorità ha considerato legittima la possibilità di includere i corrispettivi dei professionisti tra i costi ribassabili, per garantire alle stazioni appaltanti una maggiore flessibilità nella strutturazione delle gare d'appalto.

La contraddittorietà delle posizioni assunte dall'ANAC – ma anche dalla giurisprudenza amministrativa – ha reso necessario l'intervento del legislatore per definire in maniera chiara i rapporti tra

la nuova disciplina dell'equo compenso e le norme in materia di contratti pubblici. Con il **decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024)** si è inteso mettere un punto fermo sulla questione, introducendo misure più stringenti per garantire che l'equo compenso non resti solo un principio teorico, ma possa realizzare una tutela effettiva per i professionisti coinvolti nell'esecuzione degli appalti pubblici.

Il decreto correttivo **art. 41 del d.lgs. n. 36/2023**, che oggi consente di ribassare i compensi professionali entro il tetto massimo del 35% dell'importo a base d'asta, limitando al 30% la quota del punteggio economico massimo assegnabile e fermo l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 15-bis). Inoltre, è stata prevista la possibilità di ridurre del 20% i corrispettivi determinati sulla base delle tabelle ministeriali in caso di affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia europea (comma 15-quater).

Le novità introdotte si allineano, chiarendole ulteriormente, alla previsione dell'originario **art. 41, comma 15** sull'obbligatorietà per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo a base di gara facendo applicazione dei compensi professionali minimi che, per i servizi di architettura e ingegneria, sono individuati in misura fissa nel **DM 17 giugno 2016**. Il decreto correttivo rafforza, quindi, il **principio di inalterabilità** dei corrispettivi minimi.

Significativa è anche la circostanza che il legislatore si sia preoccupato degli af-

fidamenti diretti, che negli ultimi anni hanno rappresentato un terreno particolarmente insidioso per i professionisti. Prima del decreto correttivo, infatti, non era raro imbattersi in ribassi sui compensi degli incarichi di progettazione anche del **50-60%**. Ora, invece, è stato stabilito un tetto massimo del **20%** alla riduzione dei compensi professionali, con l'intento di scongiurare dinamiche al ribasso che sviliscono il valore delle competenze e la dignità dei professionisti.

Ma non è solo una questione di numeri. Il decreto correttivo ha introdotto una **maggiore trasparenza**: le stazioni appaltanti sono tenute a **motivare l'eventuale riduzione dei compensi professionali**, giustificando il ribasso in modo chiaro e dettagliato. Un cambiamento significativo, perché fino ad oggi le amministrazioni potevano applicare ribassi senza alcuna spiegazione, lasciando i professionisti privi di strumenti per contestare le riduzioni ritenute eccessive. Parallelamente, si rafforza l'obbligo per le amministrazioni di rispettare i **parametri ministeriali** nella determinazione dei compensi. Ciò significa che non sarà più possibile fissare importi arbitrari, e comunque troppo bassi, con la giustificazione di contenere i costi. Una normativa che (forse) mette definitivamente fine alla prassi piuttosto diffusa per cui il compenso di una prestazione intellettuale può essere oggetto di trattativa al ribasso al pari di una qualsiasi altra fornitura di beni e servizi.

Le nuove regole rappresentano, quindi,

un passo avanti importante per i professionisti (soprattutto per quelli che operano nel settore dei SIA) poiché, se applicate correttamente, garantiscono che il lavoro intellettuale sia riconosciuto e adeguatamente retribuito, senza che la concorrenza al ribasso possa comprometterne la qualità e la sostenibilità economica. Del resto, il principio dell'equo compenso ha già ricevuto ampie conferme in sede giurisprudenziale.

La **Corte di cassazione**, con la **sentenza n. 4614/2022**, ha affermato che il diritto all'equo compenso deve essere garantito in tutti i rapporti di lavoro autonomo, soprattutto nei confronti di committenti forti come la pubblica amministrazione e le grandi imprese. La Corte ha chiarito che un compenso sproporzionato rispetto al valore della prestazione professionale può configurarsi come **abuso di dipendenza economica**, una situazione che il legislatore deve contrastare con strumenti normativi adeguati.

Un altro contributo fondamentale è arrivato dal **Consiglio di Stato** che, con la **sentenza n. 7442/2021**, ha stabilito che anche per i contratti pubblici il compenso va commisurato alla qualità e alla quantità della prestazione svolta. La sentenza ha sottolineato che il fatto che un contratto sia stipulato con una pubblica amministrazione, e dunque sia finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, non giustifica compensi inadeguati: il di-

ritto del professionista a una retribuzione equa deve essere sempre tutelato.

Ancora più incisiva è stata la **Corte Costituzionale** nella recente **sentenza n. 231/2023**, che ha ribadito il divieto di fissare compensi professionali al di sotto dei parametri ministeriali, chiarendo che tale divieto non limita la libertà contrattuale, anzi la protegge.

Il decreto correttivo voler consolidare questi principi, mettendo nero su bianco che **la qualità delle prestazioni professionali non può essere sacrificata in nome di un risparmio immediato**. Tuttavia, il successo di queste misure dipenderà in gran parte dalla loro applicazione pratica, che deve essere effettiva. Il vero nodo da sciogliere è, dunque, quello dei controlli: se le amministrazioni continueranno a cercare *escamotage* per comprimere i compensi, aggirando le nuove regole, l'intervento del legislatore rischia di rimanere lettera morta. Serviranno strumenti chiari per monitorare l'applicazione della normativa e per sanzionare eventuali violazioni.

Anche gli ordini professionali e le associazioni di categoria avranno un ruolo chiave: dovranno vigilare affinché l'equo compenso non resti solo una dichiarazione di intenti, ma si traduca in un reale cambiamento nelle dinamiche contrattuali.

**(Avvocato, Esperto in Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio)*